



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di Bolzano
BOLZANO

All'Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO

All'Intendente scolastico per la scuola delle località ladine
BOLZANO

Al Capo Dipartimento Istruzione della Provincia di Trento
TRENTO

Al Sovrintendente agli Studi per la Valle d'Aosta
AOSTA

Oggetto: Deroga all'obbligo scolastico di alunni adottati. Indicazioni.

Si informano le SS.LL. che, con nota prot. n. 7193-C27g del 29 maggio 2013, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha rappresentato sia alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica sia alla Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione di questo Ministero, una situazione di particolare criticità relativa all'iscrizione scolastica di un minore adottato giunto in Italia da 12 mesi e di circa 6 anni di età.

Nello specifico, si richiedeva per il suddetto alunno la possibilità di deroga all'obbligo scolastico, alla luce del livello di sviluppo cognitivo e socio-affettivo da esso raggiunto, come rappresentato nella documentazione prodotta dai Servizi territoriali e dall'Ente Autorizzato che aveva curato l'adozione e che sosteneva la famiglia nella richiesta.

Occorre ricordare che nell'attuale ordinamento normativo la deroga all'obbligo di istruzione, che consente la permanenza nella scuola dell'infanzia oltre il compimento del sesto anno di età, è prevista esclusivamente per gli alunni con disabilità. Si richiama, a tal proposito, la Circolare Ministeriale n. 235 del 5 settembre 1975, che cita infatti: «[...] avuto riguardo alle attribuzioni e ai compiti del collegio degli insegnanti in generale [...] e del collegio, in specie, delle insegnanti di scuola materna [...], si demanda a tale organo, con la partecipazione degli specialisti aventi compiti medico e socio-psico-pedagogici, di decidere dell'iscrizione di bambini handicappati che abbiano superato il sesto anno di età».

Allo stato attuale, è evidente che la discriminante tradizionale - alunni con disabilità / alunni senza disabilità - non è esaustiva rispetto alla realtà delle nostre classi in cui, tra l'altro, i bambini adottati provenienti da altri Paesi rappresentano ormai una componente considerevole. Secondo i dati statistici della

Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma

Tel. 06.5849.3337 - 3339 - Fax 06.5849.3959 E-mail: dgstudente.direttoregenerale@istruzione.it

